

TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -
DECRETO INGIUNTIVO
IL GIUDICE DESIGNATO



n. 21031/2011 R. G. A. C.

Letto il ricorso depositato in Cancelleria nell'interesse della società **MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S. P. A.**; letta altresì la documentazione allegata, nonché quella prodotta, ad integrazione, in data 19 settembre 2011 e 10 ottobre 2011, giusta provvedimenti di sospensione del 22 luglio 2011 e del 26 settembre 2011; letta, infine, la nota integrativa della domanda monitoria depositata in Cancelleria sempre in data 19 settembre 2011; ritenuta la propria competenza; ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti; considerato che il credito azionato mediante la domanda monitoria si fonda, tra l'altro, su documentazione proveniente dalla stessa Pubblica Amministrazione locale indicata quale debitrice [cfr., all'uopo: a) il contratto datato 28 gennaio 2004 (doc. n. 3. - della produzione di parte ricorrente); b) la nota della **REGIONE CAMPANIA** data 14 marzo 2006, prot. n. 31 (doc. n. 4. - della produzione di parte ricorrente); c) la nota della **REGIONE CAMPANIA** data 22 maggio 2006, prot. n. 449762 (doc. n. 6. - della produzione di parte ricorrente); d) le note della **REGIONE CAMPANIA** datate 27 settembre 2010 e 28 dicembre 2010, rispettivamente recanti prot. n. 776534 e n. 1032589 (doc. n. 11. - della produzione di parte ricorrente)]; ritenuto, ancora, che, con espresso riguardo all'importo di C. 428.764,64 (euro) rappresentativo di interessi moratori su somme già corrisposte con notevole ritardo dalla debitrice [cfr., all'uopo, il penultimo capoverso della premessa espositiva di cui al ricorso per decreto ingiuntivo depositato in Cancelleria in data 6 luglio 2001, nonché le fatture n. 110 del 18 marzo 2011, 119 del 25 marzo 2011 e 120 del 25 marzo 2011 (doc. n. 12. - , 13. - e 14. - della produzione di parte ricorrente)], non possano essere riconosciuti ulteriori accessori, stante la carenza di una specifica domanda diretta al conseguimento di interessi anatocistici ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 1283 cod. civ., così come interpretata dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "La domanda di corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte li richieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti da quel momento produrranno; ne consegue che, qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a

1790

n. 21031/2011 R. G. A. C.

maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi ogniqualvolta l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell'ambiguità, non fornendo argomenti in tal senso, in caso contrario incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c." (cfr., in tal senso, Cass. div., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5218); considerato, infine, che, per quanto concerne gli interessi richiesti con riguardo a tutte le ulteriori somme dovute, la decorrenza del 4 gennaio 2011, espressamente richiesta in ricorso, in quanto più favorevole alla Pubblica Amministrazione locale indicata quale debitrice, può essere riconosciuta senz'altro con riguardo all'importo di €. 12.354.451,25 (euro)



), comprensivo delle somme di cui alle fatture contrassegnate dai numeri 104/2010 del 13 luglio 2010, 157/2010 del 3 agosto 2010, 206/2010 del 1º settembre 2010, 238/2010 del 13 ottobre 2010, 267/2010 del 12 novembre 2010 e 320/2010 del 1º dicembre 2010 (cfr. docc. da n. 7.1. - a n. 7.6. - della produzione di parte ricorrente), mentre per tutte le ulteriori somme, la decorrenza deve essere identificata con il termine di pagamento contrattualmente stabilito [cfr., all'uopo, la clausola di cui all'art. 5.5 del contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra la Pubblica Amministrazione locale debitrice e la cedente società "GATIA S. r. l." in data 28 gennaio 2004 (doc. n. 3. - della produzione di parte ricorrente)] e, dunque, con il giorno 24 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo di energia elettrica (da non confondersi, pertanto, con il mese di emissione della fattura), trattandosi di importi per i quali, alla data del 4 gennaio 2011, non era ancora scaduto il termine di pagamento di cui si tratta; letti gli artt. 633 e segg. cod. proc. civ.;

INGUNGE

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in ricorso, di PAGARE, immediatamente e senza dilazione, in favore della ricorrente società MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S. p. A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in ricorso, la somma complessiva di €. 34.609.817,60 (euro) trentaquattromilioniaseicentonovecentocinquantasette/60) dovuta per la causale di cui al ricorso, OLTRE agli INTERESSI CONVENZIONALI, al tasso pari alla "media aritmetica delle quotazioni Euribor a sei mesi annualizzate di sei punti percentuali", a far tempo dalla data del 4 gennaio 2011, sull'importo di €. 12.354.451,25 (euro)



n. 21031/2011 R. G. A. C.

dodici milioni quattrocentoquarantacinquemilaquattrocentocinquantauno/25
(euro da quella del 24 gennaio 2011 sull'ulteriore importo di C. 2.295.846,91
(euro due milioni duecentoventicinquemilaottocentoquarantasei/91),
da quella del 24 febbraio 2011 sull'ulteriore importo di C. 4.444.857,48

quattromilioni quattrocentoquarantacinquemilaottocentoquarantasette
(euro

/48), da quella del 24 marzo 2011 sull'ulteriore importo di C. 1.523.122,18
(euro un milione cinquecentoventitrémilacentoventidue/18), da quella del

24 marzo 2011 sull'ulteriore importo di C. 416.299,10 (euro
quattrocentosessidicimiladuecentonovantanove/10), da quella del 24 aprile

2011 sull'ulteriore importo di C. 1.918.671,62 (euro
un milione novecentodiciottomilasettecentosettantuno/62), da quella del 24

aprile 2011 sull'ulteriore importo di C. 491.175,49 (euro
quattrocentoventinove milacentosettantaquattro/49), da quella del 24

maggio 2011 sull'ulteriore importo di C. 1.883.260,00 (euro
un milione ottocentottantatremiladuecentosessanta/00), da quella del 24

maggio 2011 sull'ulteriore importo di C. 497.948,09 (euro
quattrocentoventiseimiladuecentoquarantotto/09), da quella del

24 giugno 2011 sull'ulteriore importo di C. 2.179.253,92 (euro
due milioni centosettantannovemiladuecentoquarantatre/92), da quella

del 24 giugno 2011 sull'ulteriore importo di C. 516.350,54 (euro
cinquecentosessidicimilatrecentocinquanta/54), da quella del 24 luglio

2011 sull'ulteriore importo di C. 539.461,08 (euro
cinquecentotrentannovemilaquattrocentosessantuno/08), da quella del 24

luglio 2011 sull'ulteriore importo di C. 2.243.938,07 (euro
due milioni duecentoquarantatremiladuecentoventitrentotto/07), da quella del

24 agosto 2011 sull'ulteriore importo di C. 2.318.396,66 (euro
due milioni trecentodiciottomilatrecentonovantasei/66) cd, infine, da

quella del 24 agosto 2011 sull'ulteriore importo di C. 557.766,36 (euro
cinquecentocinquantaquattremilasettecentosessantasei/36), fino

all'effettiva corresponsione, NONCHÉ le SPESE del PRESENTE
PROCEDIMENTO che si liquidano, complessivamente, in C. 6.718,50 (euro

seimilasettecentodiciotto/50), di cui C. 618,50 (euro
seicentodiciotto/50) per spese vive, C. 2.100,00 (euro

duemilacento/00) per diritti ed C. 4.000,00 (euro quattromila/00) per
onorari, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati

come per legge;

AUTORIZZA

la PROVVISORIA ESERCUZIONE del presente DECRETO INGIUNTIVO e
FISSA il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente

provvedimento al soli fini dell'opposizione;

AVVERTE





[Handwritten signature]
 IL DIRETTORE AMM.VO
 dot. M. CORRADI RUGGERO
 081 - 8 NOV 2011

[Handwritten signature]
 dot. Francesco Graziano
 IL GIUDICE DESIGNATO

Così deciso in NAPOLI, il 24 ottobre 2011.
 notificazione del presente decreto ingiuntivo.
 opposizione, ove lo creda, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla
 rappresentante pro tempore, domiciliato come in ricorso, del diritto di proporre
 il debitore ingiunto REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale

n. 21031/2011 R.G.A.C.

Il Direttore Sost. Capobianco
Il FUNZIONARIO ORDINARIO
Amministrazione Capobianco



24 NOV 2017

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano competenti,
ed a chiunque operi di mezzo in esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di ogni competenza e a tutti gli uffici della for-
za pubblica di cui sono quando ne sono, legalmente richiesti.
Le presenti copie depositate di n., oggi, confermate al
uno e con la forma esposta al rilascio e controllo di

Napoli

R. FUNZIONARIO QUADRIARIO
Amministrazione Giuridica
Il Direttore Sostituito



24 NOV 2011

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunicazione a tutti gli uffici giudiziari che ne siano interessati ed a chiunque operi di materia in esenzione il presente titolo, al Pubblico ministero di ogni competenza e a tutti gli uffici della forza pubblica di cui concerni quando ne siano egualmente notified. Le procedure sopra descritte di cui il presente titolo, conferme al suo contenuto in forma esecutiva si riserva e sottopone al

Napoli

Conteggio spese legali:

Spese liquidate nel D.L. per diritti e onorari	€	6.100,00
Esame testo integrale decreto	€	110,00
Richieste n. 2 copie autentiche	€	66,00
Accesso in Tribunale per ritiro	€	55,00
Versamento tassa di registro	€	55,00
Esame titolo esecutivo	€	55,00
Richiesta notifica	€	55,00
Esame relata	€	55,00
Totale diritti e onorari	€	55,00
Rimborso spese generali 12,5% su diritti e onorari	€	6.551,00
Totale compensi	€	818,88
Cassa Previdenza Forense 4% su compensi	€	7.369,88
Totale imponibile	€	294,80
I.V.A. 21% su imponibile	€	7.664,67
Spese non imponibili liquidate	€	1.609,58
Marche per 2 c. autentiche e spese notifica	€	618,50
TOTALE DOVUTO	€	38,32
€	9.931,07	-

€ 36.432.949,24, oltre agli interessi successivi al 28.11.11 ed al rimborso dell'importo della tassa di registro in fase di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dalle Avv. Antonella Giglio e Giuseppina Cali, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ho notificato, come notified, copia conforme del sujesto ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento n. 7197/11, munito di formula esecutiva, unitamente al prospetto del calcolo degli interessi di mora ed al dettaglio delle spese liquidate a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in (80132) Napoli - Via S. Lucia, 81 - ivi recandomi e consegnandone copia a mani di